



DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE SALE DELLA PROVINCIA DI PISA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del disciplinare
- Art. 2 - Tipologie di benefici economici e patrocini
- Art. 3 - Programmazione delle concessioni dei benefici economici
- Art. 4 – Soggetti destinatari dei benefici economici
- Art. 5 - Esclusioni

TITOLO II
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

- Art. 6 Avvisi pubblici per l'erogazione di benefici economici
- Art. 7 Contenuto dei bandi
- Art. 8 Modalità per la richiesta dei benefici economici
- Art. 9 Assegnazione di sovvenzioni e contributi
- Art. 10 Verifiche e liquidazione del contributo
- Art. 11 Iniziative con contribuzione straordinaria
- Art. 12 Decadenza da sovvenzioni e contributi

TITOLO III
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI BENI MOBILI

- Art. 13 Procedura di cessione e concessione in uso di beni mobili

TITOLO IV
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO

- Art. 14 Patrocinio

TITOLO V
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI LOCALI IN DISPONIBILITÀ DELLA PROVINCIA

- Art. 15 Utilizzo locali provinciali
- Art. 16 Modalità di concessione dei locali
- Art. 17 Condizioni di concessione
- Art. 18 Locali *Centri per l'impiego*
- Art. 19 *Sala Consiliare*
- Art. 20 *La Limonaia*
- Art. 21 Servizi aggiuntivi
- Art. 22 Modalità di pagamento del corrispettivo
- Art. 23 Obblighi del concessionario
- Art. 24 Copertura assicurativa e deposito cauzionale
- Art. 25 Mancato utilizzo – rimborsi
- Art. 26 Revoca della concessione

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 Condizioni generali di concessione dei benefici economici
- Art. 28 Pubblicità da parte dei beneficiari
- Art. 29 Elenco dei beneficiari
- Art. 30 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare, a norma dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, regola la concessione di benefici economici a favore di:

- a) Associazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato (iscritte negli albi provinciali, regionali e nazionali); onlus, istituzioni, che abbiano sede sul territorio provinciale;
- b) Organismi e soggetti di cui la Provincia fa parte;
- c) Comuni, scuole ed enti pubblici del territorio provinciale;
- d) altri soggetti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Art. 2 Tipologie di benefici economici e patrocinii

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono per benefici economici: sovvenzioni, contributi, cessione di beni mobili dismessi, utilizzo temporaneo di beni mobili e immobili, esenzioni o riduzioni di oneri e qualsiasi altra forma di beneficio. In particolare si intendono per:

- a) sovvenzioni: i casi in cui la Provincia si fa carico dell'intero onere derivante dall'attività svolta, ovvero, dell'iniziativa organizzata da altri soggetti;
- b) contributi: i casi in cui la Provincia si fa carico di una parte dell'onere complessivo delle attività e/o delle iniziative sostenute in quanto rispondente alle finalità istituzionali ed agli obiettivi programmatici dell'ente;
- c) cessione di beni mobili dismessi: il trasferimento della proprietà di beni mobili scaricati dall'inventario generale dell'Ente in quanto non più conformi alle esigenze di quest'ultimo;
- d) utilizzo temporaneo di beni mobili e immobili: la concessione dell'uso dei beni di proprietà della Provincia, a titolo gratuito o a tariffe inferiori a quelle previste o di mercato;
- e) patrocinio: il riconoscimento da parte della Provincia di iniziative promosse dai soggetti di cui all'art.1, comma 1, riconosciute di particolare valore ed interesse.

Art. 3 Programmazione delle concessioni dei benefici economici

1. I benefici economici di cui al presente disciplinare sono concessi, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione e del Piano Esecutivo di Gestione, per progetti, programmi o iniziative che contribuiscano a perseguire le finalità istituzionali della Provincia e per dare attuazione agli obiettivi contenuti nel programma di mandato, nella relazione previsionale e programmatica, nei programmi e nei piani di indirizzo di settore, regionali, provinciali e nella legislazione regionale di delega.

2. I settori di intervento, per le quali l'Amministrazione Provinciale può disporre la concessione di benefici economici, sono di norma riferite:

- alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e della fauna;
- alle attività culturali;
- alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
- allo sviluppo economico ed ai trasporti;
- alla promozione e sviluppo del turismo ed alla tutela dei prodotti agro-alimentari;
- alle attività sportive, ricreative del tempo libero, scolastiche.

3. Il Consiglio Provinciale stabilisce, di norma contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di intervento che intende sostenere e sviluppare.

In esecuzione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Provinciale, la Giunta definisce annualmente, nell'elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione, le somme da gestire per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, a favore delle istituzioni ed enti a cui partecipa negli organi direzionali e gestionali, degli altri organismi con cui intrattiene, con continuità, rapporti di collaborazione, nonché a favore dei soggetti, di cui al precedente articolo 1, che abbiano promosso iniziative di particolare valore nei settori di intervento indicati nel presente articolo.

4. In sede di formazione di bilancio saranno inoltre determinate le risorse occorrenti per assicurare le disponibilità finanziarie per sostenere iniziative a carattere straordinario di cui al successivo art. 11.

Art. 4

Soggetti destinatari dei benefici economici

1. Sono ammessi ai benefici economici solo i soggetti, di cui al precedente articolo 1, che operano senza finalità di lucro a favore della comunità ed all'interno della Provincia di Pisa, costituiti da almeno un anno.
2. I benefici economici possono essere concessi anche, in via eccezionale, per iniziative che si svolgono fuori del territorio provinciale, purché presentino un contenuto strettamente legato alla Provincia di Pisa.
3. Sono esclusi i benefici economici ed i patrocini a favore di organizzazioni politiche, sindacali o rappresentative di interessi di categorie economiche o che possano prefigurare violazione della legge 2 maggio 1974, n. 155, e successive modificazioni, sul finanziamento ai partiti.

Art. 5

Esclusioni

1. Non rientrano nella regolamentazione prevista dal presente disciplinare i trasferimenti previsti e regolati da specifiche normative o da intese ed accordi, approvati dalla Giunta Provinciale, o contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione
2. Non rientrano nella regolamentazione del presente disciplinare le spese di rappresentanza, ossia quelle sostenute per mantenere o accrescere il prestigio della Provincia nel contesto sociale, interno ed internazionale.

Sono spese di rappresentanza:

- o i doni, di modesto valore economico, quali coppe, medaglie, targhe, libri, riproduzioni fotografiche, stampe e oggetti simbolici per l'immagine della Provincia
- o i prodotti tipici o caratteristici dell'economia, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato;
- o gli omaggi floreali, le spese in occasioni di cerimonie e commemorazioni - quali addobbi, impianti e simili - i necrologi, nonché le spese per biglietti augurali;
- o le spese per forme di ospitalità, compreso il trasporto, per atti di cortesia a contenuto prevalentemente simbolico, per colazioni e rinfreschi da tenere in pubblici esercizi o presso sedi della Provincia;
- o ogni altra iniziativa volta a promuovere e valorizzare il ruolo e l'immagine della Provincia.

In sede di formazione di bilancio saranno determinate le risorse occorrenti per assicurare le disponibilità finanziarie per il loro sostenimento.

TITOLO II

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 6

Avvisi pubblici per l'erogazione di benefici economici

1. La Giunta, per l'assegnazione di benefici economici, può prevedere la predisposizione di specifici bandi nei quali saranno disciplinati modalità e termini per l'accesso.
2. Gli avvisi sono pubblicati distintamente per ogni settore di attività ed in relazione agli obiettivi e programmi di cui al medesimo articolo. L'emanazione dell'avviso pubblico è competenza del Dirigente, in coerenza con la programmazione e con gli eventuali atti di indirizzo della Regione in caso di contributi provenienti da questo Ente.

Art. 7

Contenuti dei bandi

1. I contenuti che devono essere previsti negli avvisi pubblici e dei quali si deve tener conto nella valutazione, sono:
 - a) i soggetti ammessi a partecipare;
 - b) la rispondenza dell'attività del richiedente rispetto alle finalità istituzionali e/o programmatiche della Provincia;
 - c) il programma delle iniziative sotto il profilo dei contenuti e del bilancio;
 - d) le percentuali massima e minima dell'intervento provinciale per la realizzazione dell'iniziativa rispetto alla spesa totale della stessa;
 - e) le modalità di presentazione delle istanze;
 - f) i criteri e le modalità di valutazione dei progetti e delle attività cui riferire il beneficio;
 - g) i criteri di formazione della graduatoria
 - h) le modalità di rendicontazione;

Altri contenuti potranno essere fissati in relazione ai programmi della Provincia e/o della Regione.

Art. 8

Modalità per la richiesta dei benefici economici

1. Le domande di richiesta dei benefici dovranno pervenire entro il termine stabilito nell'avviso pubblico e devono essere presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico su apposita modulistica, disponibile sul sito www.provincia.pisa.it, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

2. La modulistica prevederà i seguenti elementi informativi:

- a) i dati relativi al soggetto richiedente, alle finalità statutarie o associative ed i dati identificativi del legale rappresentante e degli eventuali componenti gli Organi Direttivi;
- b) descrizione dettagliata del progetto o dell'iniziativa con l'indicazione delle finalità che si intende perseguire, dei destinatari, dei tempi e dei luoghi della sua realizzazione;
- c) significatività del progetto, con particolare riguardo alla sua capacità di recare benefici alla comunità locale, il carattere innovativo, il valore scientifico, sociale, economico, culturale ed educativo dell'iniziativa;
- d) eventuale parere del Comune nel cui ambito si svolge il progetto, l'iniziativa o il programma di attività;
- e) dichiarazione circa l'iscrizione agli albi per le associazioni e le cooperative sociali previste dalle leggi nazionali e regionali e gestiti dal Servizio delle Politiche Sociali della Provincia;
- f) piano finanziario dettagliato dell'iniziativa, con indicazione chiara ed esaustiva delle spese, delle entrate, dell'entità delle risorse messe a disposizione o reperite dal richiedente e l'informazione circa la partecipazione, anche finanziaria, di altri soggetti pubblici e privati;
- g) impegno sottoscritto da parte del legale rappresentante a provvedere ad adeguata pubblicizzazione del contributo della Provincia, nonché le modalità con cui tale pubblicizzazione è prevista;
- h) la dichiarazione di essere informato che i dati personali indicati nella richiesta saranno trattati dalla Provincia di Pisa nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

Art. 9

Assegnazione di sovvenzioni e contributi

1. Il Dirigente competente, con propria determinazione, approva sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 6 la graduatoria, ed impegna le somme necessarie all'erogazione dei contributi, in riferimento agli stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione, alle richieste e ai risultati della graduatoria stessa.

2. Il Dirigente trasmette tale determinazione e la relativa graduatoria, su supporto informatico, al Segretario Generale dell'Ente ai fini degli adempimenti di cui al successivo articolo 29, e come informativa alla Giunta Provinciale.

La concessione dei benefici non conferisce diritto ad altre erogazioni, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

Art. 10

Verifica e liquidazione del contributo

1. Il Responsabile del Servizio verifica lo stato di attuazione dei progetti e dei programmi di attività e di iniziative sostenute dalla Provincia ai sensi del presente disciplinare. A tal fine il soggetto beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie e a presentare la documentazione relativa alle spese sostenute. Il rendiconto dovrà fare riferimento esplicito al quadro economico finanziario dell'iniziativa presentato al momento della richiesta ed ai risultati, del progetto o del programma di attività. Il rendiconto economico dovrà essere formulato sulla base di apposita modulistica allegata all'avviso pubblico o disponibile sul sito internet della Provincia.

2. Il contributo assegnato è liquidato:

- a) in misura non superiore al 50% su dichiarazione di inizio attività da parte del soggetto richiedente;
- b) in misura non inferiore al 30% a progetto o programma concluso e dettagliatamente rendicontato e documentato.

Qualora il rendiconto evidenzia una spesa inferiore rispetto a quella preventivata, il contributo provinciale sarà rideterminato.

Art. 11

Iniziative con contribuzione straordinaria

1. Nel caso in cui un progetto o una iniziativa non abbia concorso alla erogazione di sovvenzioni e contributi tramite le procedure ad evidenza pubblica di cui ai precedenti articoli 6,7,8, 9 e 10, i soggetti di cui al precedente art. 1 possono inoltrare domanda per contributi straordinari.

2. Sulle richieste, contenenti gli elementi informativi di cui al precedente art. 8, decide la Giunta Provinciale, che valuterà l'accoglimento e l'entità del contributo sulla base degli elementi di straordinarietà della richiesta e delle finalità del programma e dell'iniziativa. La decisione è assunta con atto deliberativo proposto dal Presidente o dall'Assessore competente per materia.

3. Il contributo o sovvenzione è soggetto all'obbligo di rendicontazione e di verifica. Al soggetto beneficiario potrà essere richiesta la rendicontazione documentata dell'intero progetto o programma oggetto di contributo.

Art. 12

Decadenza da sovvenzioni e contributi

1. Possono essere dichiarati decaduti dalla sovvenzione e dal contributo, i soggetti che:
 - a) non realizzino l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso il beneficio economico, o la realizzino in modo incompatibile rispetto ai tempi e ai motivi per i quali esso è stato concesso;
 - b) non forniscano la rendicontazione o la documentazione eventualmente richiesta dalla Provincia ai fini della verifica dell'attività svolta in relazione a quella proposta per la concessione del beneficio economico.
2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il Responsabile della Struttura competente sospenderà l'erogazione del beneficio economico, previa comunicazione motivata al richiedente, invitando quest'ultimo a rendere conforme il proprio comportamento con i progetti di attività, le modalità e i tempi di realizzazione indicati al momento della richiesta e/o ad inviare la documentazione richiesta. Laddove il soggetto non ottemperi, potrà essere dichiarata la decadenza dal beneficio e richiesta la restituzione del beneficio economico se già parzialmente erogato. Il Responsabile dà comunicazione della dichiarazione di decadenza alla Giunta Provinciale, esplicitandone le ragioni. La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma 2 può essere considerata dalla Provincia causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche nel biennio successivo.

TITOLO III CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DI BENI MOBILI

Art. 13 Procedura di cessione e concessione in uso di beni mobili

1. La Provincia può cedere, a titolo gratuito, beni mobili che non abbiano valore di mercato o funzionalità per l'attività dell'ente.
2. La richiesta per ottenere la cessione di beni in dismissione è formulata utilizzando l'apposito modulo, disponibile presso l'URP della Provincia di Pisa e sul sito internet della stessa. Le richieste verranno esaminate congiuntamente, con cadenza periodica, e soddisfatte secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente disciplinare, in quanto applicabili.
3. La concessione in uso di beni mobili di uso corrente dell'Amministrazione può essere effettuata solo temporaneamente a favore di soggetti di cui al precedente art. 1, che svolgano attività conformi ai programmi e alle finalità statutarie dell'ente. La concessione temporanea di beni mobili di uso corrente è autorizzata, in relazione alla loro disponibilità, dal Responsabile del Servizio,

TITOLO IV CRITERI E MODALITA' PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO

Art. 14 Patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte della Provincia delle iniziative di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico che si svolgono, di norma, sul territorio provinciale promosse da:
 - a) enti e soggetti pubblici;
 - b) associazioni, istituzioni, circoli, comitati e altre organizzazioni private dotate di statuto.Il patrocinio è concesso anche, in via eccezionale, per iniziative che si svolgono fuori del territorio provinciale, purché presentino un contenuto strettamente legato alla Provincia di Pisa.
2. Le richieste di patrocinio dovranno indicare il soggetto richiedente e illustrare chiaramente i contenuti delle iniziative, le finalità, i tempi, il luogo e le modalità di svolgimento delle stesse.
3. La concessione di patrocinio per iniziative di interesse della Provincia è disposta dal Presidente, su richiesta dell'interessato, ed è esente da oneri per la Provincia. Contestualmente alla richiesta di patrocinio può essere richiesta, con le modalità previste dal presente disciplinare, la concessione di benefici economici funzionali allo svolgimento dell'iniziativa beneficiaria del patrocinio.

TITOLO V CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA

Art. 15 Utilizzo locali provinciali

1. L'uso dei locali di proprietà o a disposizione della Provincia è disciplinato dai successivi articoli che fissano criteri, modalità e condizioni per la loro concessione a terzi.

2. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia gestionale, possono concedere l'uso di beni immobili in relazione alle proprie finalità istituzionali, senza oneri per la Provincia. Sono pertanto esclusi dal presente disciplinare gli spazi, esterni ed interni, degli edifici scolastici. Eventuali proventi di tali concessioni dovranno essere utilizzati per interventi di competenza provinciale, ovvero, previa autorizzazione e sulla base di progetti, per l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta formativa.

Art. 16

Modalità di concessione dei locali.

1. La concessione dell'uso delle sale a terzi è subordinato alla verifica delle esigenze istituzionali o funzionali della Provincia. L'uso dei locali viene concesso a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di manifestazioni quali convegni, seminari, conferenze, corsi, assemblee, nei limiti della capienza stabilita per ciascun locale.

2. La richiesta d'uso deve essere presentata alla Provincia, redatta esclusivamente sull'apposito modulo disponibile presso l'URP della Provincia e sul sito internet della stessa, fornendo tutte le informazioni richieste e sottoscrivendo l'esplicita dichiarazione di accettare tutte le norme d'uso fissate nel disciplinare, almeno 20 (venti) giorni prima della manifestazione. In caso di esigenze eccezionali, non programmabili nei termini di cui al precedente comma, il termine di presentazione può essere ridotto, rimanendo facoltà dell'ufficio accogliere o meno le richieste in funzione delle esigenze organizzative.

3. La concessione è rilasciata dal Capo di Gabinetto o dal Responsabile dell'Unità Operativa competente.

Art. 17

Condizioni di concessione

1. Le sale sono concesse temporaneamente in uso previo pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Provinciale. I soggetti che facciano frequente utilizzazione delle strutture possono richiedere la stipula di apposita convenzione, con applicazione delle particolari condizioni previste nel tariffario.

2. L'uso dei locali è gratuito per le iniziative organizzate direttamente dalla Provincia nell'esercizio delle attività afferenti alle competenze della Giunta e del Consiglio. L'uso dei locali è altresì gratuito per le iniziative organizzate dall'Istituzione Centro Nord Sud, dall'Agenzia per il Turismo di Pisa e dalle società interamente possedute dalla Provincia. L'uso dei locali è inoltre gratuito per le iniziative organizzate da settori organizzativi della struttura operativa della provincia, dalle organizzazioni sindacali interne, nonché per le assemblee del personale dipendente della Provincia.

L'uso delle Sale per le Assemblee del personale dovrà essere conforme alla previsioni dei C.C.N.L.

3. Chiunque sia autorizzato all'uso dei locali della Provincia si obbliga ad evidenziare la concessione della Sala da parte della Provincia su ogni forma di comunicazione dell'evento (inviti, programmi, comunicati stampa), inviandone copia all'Ufficio della Provincia che ha rilasciato la concessione.

4. L'uso delle sale a titolo gratuito può essere eccezionalmente concesso ad enti, associazioni, comitati ed altri organismi che, in assenza di fini di lucro negli scopi statuari, promuovano, iniziative o manifestazioni pubbliche, o che svolgano attività di particolare rilevanza, e coincidenti con gli interessi dell'intera comunità provinciale, ritenute meritevoli di tale forma di agevolazione. La concessione a titolo gratuito è autorizzata dal Presidente della Provincia e, su sua delega, dal Capo di Gabinetto.

5. Il Capo di Gabinetto o il Responsabile di altro ufficio competente provvedono agli atti conseguenti, comunicando annualmente alla Segreteria Generale, con modalità informatiche, le concessioni a titolo gratuito, nonché gli eventuali costi di cui la Provincia si sia fatta carico, ai fini degli adempimenti di cui al successivo articolo 29.

Art. 18

Locali dei Centri per l'Impiego

1. I locali posti presso i Centri per l'impiego di Pontedera, Santa Croce sull'Arno e Volterra sono disponibili per la concessione a terzi solo compatibilmente con le necessità dei relativi Centri. In relazione alla particolare situazione giuridico/economica dei Centri, i Comuni di Pontedera, Santa Croce sull'Arno e Volterra possono utilizzare gratuitamente, per le iniziative da essi direttamente organizzate, le sale riunioni/convegni ubicate nel rispettivo Comune, durante gli orari di apertura dei Centri per l'Impiego.

2. I Comuni sono tenuti a rifondere la Provincia dei costi del personale che questa dovesse eventualmente sostenere per la concessione dei medesimi locali al di fuori degli orari di apertura.

Art. 19

Sala Consiliare

1. La Sala Consiliare è riservata alle adunanze del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni, e può altresì essere utilizzata per iniziative e manifestazioni promosse od organizzate direttamente dalla Provincia, anche in collaborazione con altri soggetti. Eccezionalmente la Sala Consiliare può essere messa a disposizione per riunioni, incontri, cerimonie, aventi un alto valore

istituzionale, ovvero per iniziative di elevato valore e prestigio per il significato, i contenuti e la partecipazione, che abbiano una risonanza oltre l'ambito locale.

Art. 20
Locali de *La Limonaia*

1. Il locale espositivo posto al piano terreno dell'immobile *La Limonaia*, può essere utilizzato per mostre, esposizioni ed iniziative culturali. La concessione della sala può avere la durata massima di 14 giorni consecutivi, inclusi i giorni necessari per eventuali allestimenti e ripristini.
2. Sono esentate dal pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Provinciale, oltre alle iniziative organizzate direttamente dalla Provincia, anche le iniziative direttamente organizzate dall' Associazione *La Limonaia*.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese di allestimento, per lavori di facchinaggio, per noleggio di arredi, dell'impianto di amplificazione e di sorveglianza e di pulizia per tutta la durata della mostra o dell'esposizione.

Art. 21
Servizi aggiuntivi

1. Per servizi aggiuntivi s'intende l'uso di impianti tecnologici presenti nei locali concessi in uso o comunque messi a disposizione dalla Provincia, e per i quali debba essere previsto l'intervento di personale tecnico specializzato della Provincia o da questa incaricato. Il costo dei servizi aggiuntivi (impianto video, registrazione, gestione regia, servizi di traduzione e similari) è a totale carico dei richiedenti.
2. Non è consentito, di norma, introdurre nei locali attrezzature proprie del richiedente. L'eventuale impiego di attrezzature ed impianti speciali deve essere specificatamente autorizzato ed è a totale carico del concessionario.

Art. 22
Modalità di pagamento del corrispettivo.

1. Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato a favore della Tesoreria provinciale, con le modalità indicate nel modulo di richiesta della concessione.
2. La concessione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, mediante esibizione, anche a mezzo fax, della ricevuta attestante il versamento. Le somme introitate afferiscono in apposita voce della parte entrata del bilancio della Provincia, con specifica destinazione alla copertura dei costi e delle spese di manutenzione delle strutture interessate.

Art. 23
Obblighi del concessionario.

1. L'uso dei locali è consentito soltanto con la presenza continua del richiedente o suo delegato espressamente indicato nella richiesta di concessione. Il richiedente, per la durata della concessione assume la responsabilità dell'organizzazione del servizio d'ordine interno e diventa, a tutti gli effetti di legge, custode dell'ambiente concessogli in uso e responsabile della sua integrità e tutela, e risponde di eventuali danni ai locali ed alle attrezzature.
2. Nei locali concessi in uso è espressamente vietato effettuare vendite di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma. Lo svolgimento di coffee-break, buffet e servizi analoghi deve essere espressamente richiesto nella domanda di concessione ed altrettanto espressamente autorizzato, in spazi idonei, dalla Provincia. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente disciplinare comporta l'esclusione da future concessioni.

Art. 24
Copertura assicurativa e deposito cauzionale.

1. Quando ne venga ravvisata l'opportunità, la Provincia può richiedere la stipula di apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, per un massimale di volta in volta indicato, a garanzia di eventuali danni alla struttura o a terzi. In tal caso la concessione è subordinato alla consegna dell'originale della polizza.
2. In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione dei locali, la Provincia ha facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale.

Art. 25

Mancato utilizzo - rimborsi.

1. Qualora il concessionario rinunci ad utilizzare il locale secondo il calendario programmato, deve comunicarlo per iscritto almeno tre giorni prima della data stabilita, pena il mancato rimborso di quanto versato. Nel caso in cui il rimborso delle somme versate sia dovuto, la Provincia provvederà alla restituzione entro 60 giorni.

Art. 26

Revoca della concessione.

1. Il responsabile del procedimento ha facoltà di revocare la concessione già rilasciata, con preavviso di almeno quarantotto ore e con comunicazione motivata, fatti salvi i casi di forza maggiore. La revoca dà diritto alla restituzione entro 60 giorni delle somme a qualsiasi titolo versate.

2. Il richiedente non può pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni di rivalsa in conseguenza della revoca della concessione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Condizioni generali di concessione dei benefici economici

1. La Provincia, in ogni caso, resta estranea a qualunque obbligazione che si venga a costituire fra i destinatari dei benefici economici ed i soggetti terzi.

2. La Provincia non assume alcuna responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, delle iniziative e dei progetti destinatari di benefici economici.

Art. 28

Pubblicità da parte dei beneficiari

1. Ai soggetti che ricevono da parte della Provincia benefici economici e patrocinii, l'uso agevolato di beni mobili o immobili, così come definiti dall'art. 2, per la realizzazione di progetti e per lo svolgimento di attività ed iniziative, è fatto obbligo di evidenziare il ruolo di contitolarietà o di sostegno della Provincia con l'utilizzo del logo della Provincia in tutti i materiali pubblicitari e nelle fasi realizzative dell'evento.

2. In caso di compresenza di marchi di più enti, l'ordine nella disposizione deve corrispondere a quello delle precedenze di autorità. A seconda dei casi il logo della Provincia sarà accompagnato dalla dicitura: "con il contributo della Provincia di Pisa", oppure "con il patrocinio della Provincia di Pisa" o infine "con il patrocinio ed il contributo della Provincia di Pisa".

Copia dei materiali pubblicitari realizzati dovrà essere trasmessa alla Provincia.

Art. 29

Elenco dei beneficiari

1. Al fine di rendere pubbliche tutte le provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno, il Segretario Generale, entro la scadenza del 31 marzo dell'anno successivo, pubblica l'elenco dei beneficiari e la descrizione sintetica del beneficio concesso sul sito www.provincia.pisa.it.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.